

**COMUNE DI VALSAMOGGIA**

**(Città Metropolitana di Bologna)**

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

**(Dal (dal 01/02/2023 al 31/01/2024)**

COMUNE DI VALSAMOGGIA: C.F. 03334231200

\_\_\_\_\_ : C.F. \_\_\_\_\_

**IMPORTO CONTRATTUALE netto: EURO \_\_\_\_\_ (di cui euro  
\_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza).**

\* \* \* \* \*

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, con la  
presente scrittura privata, da valere per ogni effetto di ragione e di  
legge,

tra

- il Comune di Valsamoggia (CF. 03334231200), nella persona del  
**Geom.Cremonini Stefano**, nato a Bologna il 6 Agosto 1960, che  
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del **Comune di Valsamoggia**, codice fiscale  
03334231200, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile  
dell'Area Qualità Programmazione Territoriale, di seguito nel presente  
atto denominato semplicemente stazione appaltante,

e

- \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) l'\_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), vai  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
P.I. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata  
semplicemente appaltatore;

## PREMESSO

che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... del Responsabile del dell'Area Qualità Programmazione Territoriale, avvalendosi del mercato elettronico MEPA attivato dalla centrale di Committenza Consip SpA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B) per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Valsamoggia per il periodo **dal 01/02/2023 al 31/01/2024** è stata indetta gara d'appalto con operatori economici selezionati, in numero di ..... (.....), mediante procedura negoziata **con il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara**, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

a) con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area Qualità Programmazione Territoriale venne approvato il verbale di gara ed il servizio in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale unico sui prezzi unitari del \_\_\_\_\_ %;

b) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di accertamento permanenza condizioni per immediata esecuzione dei servizi in data \_\_\_\_\_ e, successivamente, nella medesima data, sottoscritto il verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge con il quale si dà l'avvio al servizio medesimo;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Oggetto del contratto -durata**

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio l'esecuzione dei SERVIZI CIMITERIALI PER IL **PERIODO dal 01/02/2023 al 31/01/2024** da effettuarsi presso i cimiteri del Comune di Valsamoggia meglio individuati nel Capitolato speciale d'appalto. L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nel capitolato speciale, sottoscritto dalle parti e depositato presso gli archivi degli uffici comunali, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016). Il presente contratto decorre dal 01/02/2023 e si concluderà 31/01/2024.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

.....

#### **Ammontare del contratto**

1. Il corrispettivo PRESUNTO dovuto dal Committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è STIMATO in €.

\_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_ euro

\_\_\_\_\_, di cui **€. 4.000,00** per oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il Comune, in particolare, procederà al pagamento sulla base della verifica delle effettive prestazioni rese e calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara.

#### **Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dall'elenco prezzi unitari che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

#### **Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso il Comune di Valsamoggia all'indirizzo Piazza Garibaldi n. 1 – loc. Bazzano.

#### **Pagamento del Corrispettivo**

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio segue necessariamente l'operazione di consegna e di regolare esecuzione del servizio. I pagamenti avvengono per stati di svolgimento del servizio in acconto e a saldo dietro presentazione di regolare fattura corredata da apposita documentazione giustificativa della prestazione parzialmente resa, come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Il Comune, in particolare, procederà al pagamento sulla base delle verifiche previste nel capitolato speciale d'appalto. A tal fine l'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, allegando la documentazione richiesta dal direttore dell'esecuzione, per rendere i riscontri più facili e immediati. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le parti concordano che i pagamenti spettanti all'appaltatore saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Amministrazione).

#### **Inadempienze e penalità**

Si applica in materia quanto previsto **all'art. 19** del Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Interessi di mora**

Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini concordati nel contratto ovvero in caso contrario nei termini di legge, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D. Lgs. 231/02 e s.m.i.. Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause

ric conducibili a fatto dello stesso appaltatore, ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge, dalla lex specialis e dal presente contratto.

#### **Oneri a carico dell'appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto.

#### **Verifica di conformità in corso di esecuzione – controllo qualità del servizio da parte dell'impresa**

Avendo il presente contratto ad oggetto servizi con prestazioni continuative, il Comune, per il tramite del Direttore della esecuzione, provvede alla verifica di conformità anche in corso di esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 e 102 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 22 del Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Variazioni al progetto e al corrispettivo**

Ogni diversa variante all'esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall'Ente appaltante ai sensi dell'articolo 1659, commi 1 e 2 del codice civile.

#### **Attestazione di regolare Esecuzione**

Il Direttore della esecuzione procede alla verifica di conformità definitiva nel rispetto delle disposizioni dell'art.102 del D.lgs. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione rilascia l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

### **Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

L'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia) e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Egli assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, si impegna ad inviare la comunicazione mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e a riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;

tutti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente), con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati; - i nominativi e le generalità dei soggetti (persone fisiche) che, per

l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;

l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto).

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni. L'appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il committente non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. L'appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG).

### **Subappalto**

Il committente prende atto che l'appaltatore **(non)** ha indicato in sede di offerta di voler subappaltare alcun servizi oggetto del presente contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale



d'Appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

#### **Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione Comunale potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla automatica risoluzione del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) se non resa definitiva l'aggiudicazione del servizio dopo tre mesi dall'incarico;
- b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- c) frode nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione e/o mancata esecuzione dei servizi da parte dell'appaltatore;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008;

j) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio in appalto;

k) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità delle operazioni finanziarie relativi al presente appalto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; Il contratto è altresì risolto in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il Comune ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di pieno diritto, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata cessazione dell'appalto, prendendo possesso provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per il servizio, finché l'Amministrazione Comunale non avrà diversamente o definitivamente provveduto entro sei mesi dalla presa di possesso provvisorio.

Le eventuali somme ancora dovute all'Appaltatore, nonché la cauzione prestata, si riterranno comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni che il Comune avesse dovuto subire.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione dei servizi.

### **Adempimenti in materia di Sicurezza**

In fase di valutazione preventiva dei rischi è stato elaborato a cura del soggetto committente il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) che è un documento dinamico per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornato al mutare delle situazioni originarie, di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie o verificarsi nel corso dell'esecuzione delle attività previste. All'uopo è onere e cura dell'appaltatore del servizio procedere ad individuare ed a comunicare tempestivamente al committente le necessarie ed opportune misure di prevenzione e protezione allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e dei fruitori del servizio per i rischi da interferenza.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

### **Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 lett. e) art. 83 del d.lgs. 06.09.2011 n.159 la documentazione antimafia \_\_\_\_\_ viene acquisita in considerazione dell'ammontare dell'importo contrattuale, \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ euro.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Garanzia fideiussoria a titolo di “garanzia definitiva”**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ - agenzia di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di corretta esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale prevista dalla legge, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

**Obblighi assicurativi**

L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite con il presente contratto. Risponde, inoltre, direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso il Committente, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nella

gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del committente medesimo. All'uopo, l'impresa ha stipulato Polizza assicurativa per responsabilità civile rischi diversi RCT/RCO per una somma con massimale non inferiore a Euro 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per sinistro/persona, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'aggiudicatario) e con validità non inferiore alla durata del servizio come richiamato all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto e precisamente:

polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_, e quietanzata in data \_\_\_\_\_ come segue:

per Responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./RCO) massimale/sinistro/persona euro 6.000.000,00. L'appaltatore ha inoltre stipulato apposita polizza C.A.R. specifica per il presente appalto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_.

#### **Cessione del Contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma;

ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Tutela della Privacy e riservatezza**

L'appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura

acquisite nello svolgimento dell'appalto o provenienti da amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio. Le notizie relative all'incarico affidato venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'appaltatore in relazione all'esecuzione del servizio, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto.

**Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità – Legge 190/2012**

1. Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'ente, non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
2. I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.72 del 5/7/2022 e il Patto di Integrità del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti sottoscritti in sede di gara.

**Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, nonché per qualsiasi altra causa, è competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato e quindi il Tribunale di Bologna. E' escluso il ricorso all'arbitrato. Nel caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la continuità del servizio, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Qualora l'impresa rifiuti, il committente ha diritto di affidare ad altri il servizio di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, dovrà essere rimborsato dall'appaltatore.

#### **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da

me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta,  
l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione  
lo sottoscrivono.

**Il Rappresentante della stazione appaltante**

geom. Stefano Cremonini (firma acquisita digitalmente)

**L'appaltatore**

\_\_\_\_\_ ( firma acquisita digitalmente)

**L'Ufficiale rogante**

\_\_\_\_\_ ( firma acquisita digitalmente)